

DICHIARAZIONI

La detrazione Irpef delle spese per asili nido

di Luca Mambrin

L'[articolo 2, comma 6, L. 203/2008](#) ha reso permanente nel nostro ordinamento la **detrazione Irpef del 19%** per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza **di asili nido** per un **importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio**; tale agevolazione è stata dapprima introdotta dall'[articolo 1, comma 335, Finanziaria 2006](#) e successivamente prorogata dalle Leggi Finanziarie 2007 e 2008.

Come precisato già nella [circolare AdE 6/E/2006](#) costituiscono **asili nido** le strutture “*dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i **tre mesi** ed i **tre anni** ed a sostenere le famiglie ed i genitori*”.

Il disposto normativo non contiene alcuna precisazione riguardo alle caratteristiche tipologiche dell'asilo; pertanto è possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a **qualsiasi asilo nido**, sia **pubblico che privato**. Nella medesima circolare è stato inoltre precisato che le bambine e i bambini per i quali compete l'agevolazione sono quelli che sono ammessi e **frequentano** l'asilo nido.

La detrazione, in aderenza al **principio di cassa**, compete in relazione alle **spese sostenute nel periodo d'imposta**, a prescindere dall'anno scolastico cui si riferiscono.

Rientrano tra le **spese detraibili** anche quelle sostenute per:

- la frequenza delle cosiddette “**sezioni primavera**” che assolvono alla medesima funzione degli **asili nido**;
- il servizio fornito nella provincia autonoma di Bolzano ai sensi della legge provinciale n. 8 del 1996 dagli **assistenti domiciliari** definiti “**Tagesmutter**” (c.d. “*mamma di giorno*”). Nella [circolare AdE 11/E/2014](#) è stato infatti precisato che possono godere della detrazione del 19% anche le somme versate dal contribuente per i **servizi a domicilio** di cura ed educazione all'infanzia resi dalle c.d. “**Tagesmutter**” che operano nell'ambito di **cooperative sociali convenzionate** con il Comune. Tali oneri sono detraibili con le stesse limitazioni previste per le spese di frequenza agli asili nido pubblici o privati, ovvero per un importo non superiore a 632 euro per figlio, a condizione che “*il servizio fornito dagli assistenti domiciliari all'infanzia abbia le caratteristiche di una prestazione erogata presso un **asilo nido privato***”, ovvero sia caratterizzato dalla presenza di una struttura **organizzativa idonea** a garantire l'educazione e l'assistenza della prima infanzia con continuità e per un periodo di **tempo** almeno pari a quello delle strutture pubbliche. Deve essere quindi in concreto verificata l'affinità dei presupposti e delle

finalità del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia a quelle degli **asili nido** e la conformità dello svolgimento dell'attività in relazione alle **modalità gestionali** e alle **caratteristiche strutturali**.

La norma prevede che la detrazione spetti **su un importo massimo di spesa pari ad euro 632 per ciascun figlio, pertanto** lo sconto d'imposta massimo ottenibile è di **120,08 euro**; nella recente [circolare 7/E/2018](#) è stato poi precisato che la detrazione è **alternativa** al contributo di cui all'[articolo 1, comma 355, L. 232/2016](#), erogato dall'Inps **tramite un pagamento diretto al genitore richiedente** per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di **asili nido pubblici** o **asili nido privati** autorizzati o per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.

Per quanto riguarda poi la possibilità di **ripartire liberamente la spesa sostenuta tra gli aventi diritto**, già la [circolare AdE 6/E/2006](#) aveva chiarito che la detrazione **va divisa tra i genitori** sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Qualora il documento di spesa **sia intestato al bambino**, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, **le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto**. In particolare, il genitore che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione anche se il documento è intestato all'altro genitore e anche se non è fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Per poter beneficiare della detrazione in esame le spese devono essere **documentate** e sostenute secondo i principi generali validi in tema di detrazione: la documentazione dell'avvenuto pagamento deve essere costituita da **fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento**. Sarà necessario inoltre predisporre **un'autocertificazione** di non aver fruito del contributo di cui all'[articolo 1, comma 355, L. 232/2016](#) (**bonus asili nido**).

Nella [circolare AdE 7/E/2018](#) è stato infine ribadito e precisato che:

- l'importo massimo della spesa ammessa in detrazione è pari a **euro 632** per ciascun figlio che frequenta l'asilo nido ed è **ripartita tra i genitori in base all'onere da ciascuno sostenuto**;
- devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella **CU 2018** (punti da 341 a 352) con il **codice 33**;
- non possono essere indicate le spese **sostenute nel 2017** che nello stesso anno **sono state rimborsate dal datore di lavoro** in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella **CU 2018** (punti da 701 a 706) con il codice 33; la detrazione spetta comunque sulla parte di **spesa non rimborsata**.

Nell'ambito del **modello 730/2018** l'importo della spesa sostenuta, nel limite massimo di euro 632 deve essere indicato nei righi da **E8 a E10** con il **codice "33"**; se la spesa riguarda **più di un figlio**, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 33 e la spesa sostenuta con riferimento a **ciascun figlio**.

Nell'ambito del **modello Redditi PF 2018** l'importo va indicato nei righi da **RP8 a RP13** con il

codice “33”; analogamente al modello 730, se la spesa riguarda **più di un figlio** occorre compilare **più righe** da RP8 a RP13 riportando in ognuno di essi il **codice 33** e la spesa sostenuta con riferimento a **ciascun ragazzo**.

Master di specializzazione
**COSTRUIRE E GESTIRE IL RAPPORTO CON LE BANCHE
NEL TEMPO DEL RATING**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)